

**Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 novembre 2015 –
5 febbraio 2016, n. 2343**

*Presidente Dogliotti – Relatore Bisogni
Fatto e diritto*

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Modena, con sentenza definitiva n. 480/2013, emessa nel giudizio di divorzio fra E.G. e A.C., ha rigettato la richiesta di assegno divorzile della G. in relazione alla brevissima durata (tre mesi) del matrimonio.

2. Ha proposto appello la G. rilevando che il matrimonio era durato 15 mesi ed era fallito a causa del comportamento del C., che si era legato sentimentalmente con altra donna, dalla quale aveva avuto un figlio, nato nove mesi dopo la separazione, che era stata regolata consensualmente, con l'attribuzione in suo favore di un assegno mensile indicizzato di mantenimento di 593 euro. Ha inoltre rilevato l'appellante che il C. dispone di un reddito elevatissimo (oltre 18.000 euro mensili) rispetto al suo (1.300 euro mensili) cosicché la separazione e il divorzio hanno inciso negativamente sul proprio tenore di vita rispetto a quello fruito nel corso del sia pur breve matrimonio.

3. La Corte di appello di Bologna con sentenza n. 159/14 ha confermato la decisione di primo grado

rilevando che seppure non fulminea come erroneamente affermato dal Tribunale di Modena la convivenza fu comunque brevissima per effetto della immediata constatazione dell'impossibilità di una unione duratura tale da giustificare aspettative e affidamento del coniuge che ha subito la separazione nelle sostanze dell'altro.

4. Ricorre per cassazione E.G. deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5

comma 6 della legge n. 898/1970 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Ritenuto che:

5. Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto la Corte di appello non ha reso una decisione conforme ai principi giurisprudenziali in materia di assegno divorzile. Questa Corte ha anche di recente (Cass. civ., sezione I, n. 11870 del 9 giugno 2015) ribadito che l'accertamento del diritto all' assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre nella seconda procede alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Così come può ritenersi costante l'affermazione nella giurisprudenza di legittimità per cui, in materia di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura

dell'assegno previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, ma non anche - salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi - sul riconoscimento del 'assegno stesso, assolvendo quest'ultimo ad una finalità di tutela del coniuge economicamente più debole (Cass. civ. sezione 1 n. 7295 del 22 marzo 2013 e sezione VI-1 n. 6164 del 26 marzo 2015).

6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento del ricorso.

La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Bologna anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.